

CRITERI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEI DANNI DA CINGHIALE

(art. 18 – comma 2 – L. R. 26/2012 e s.m.i.)

Negli ultimi anni la presenza di cinghiali nel territorio regionale è notevolmente aumentata. In alcune aree il fenomeno ha assunto proporzioni tali da creare serie ripercussioni sull'equilibrata coesistenza di questa specie con le attività antropiche, con particolare riferimento all'impatto negativo che la specie esercita sull'economia delle aziende agricole, all'entità dei danni conseguenti i sempre più frequenti incidenti stradali, nonché all'allarme sociale e sanitario derivante dalla presenza sempre più frequente di cinghiali ai limiti dei centri abitati.

In alcune aree del territorio regionale il fenomeno degli incidenti stradali denunciati dagli automobilisti e dei danni provocati dai cinghiali alle produzioni agricole e zootecniche denunciati costantemente dagli agricoltori assume connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;

Pertanto, in attuazione dell'art. 18 comma 2 della legge regionale 26/2012 e s.m. la Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili pervenute, con il presente documento definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni. In funzione di tali criteri gli organi di gestione delle Aree protette nazionali e regionali e quelli degli ATC, provvedono ad elaborare, di concerto con le competenti strutture delle Amministrazioni provinciali, i programmi di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiale.

1. OBIETTIVI

I principali obiettivi da perseguire sono:

- riduzione dello squilibrio ecologico venutosi a creare;
- riduzione dei danni alle colture agricole ed alle attività zootecniche;
- riduzione dei sinistri stradali conseguenti agli impatti con autovetture;

2. PROGRAMMI DI GESTIONE E CONTROLLO

I programmi di gestione e controllo devono riportare i dati relativi:

- alla consistenza delle popolazioni di cinghiali il cui monitoraggio è effettuato nel rispetto delle indicazioni specificate nelle linee guida per la gestione delle popolazioni di cinghiale all'interno delle aree protette emanate dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- ai danni arrecati (numero di eventi per anno, entità delle richieste di risarcimento ed entità degli esborsi effettivamente pagati per anno, estensione della superficie danneggiata in rapporto alla superficie complessiva coltivata/anno, tipologia di coltura danneggiata, presenza di biocenosi di particolare interesse conservazionistico, impatto prodotto dal cinghiale su tale biocenosi (es danneggiamento, spiazamento, ecc);
- ad eventuali interventi attuati con mezzi ecologici (entità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali per l'allestimento di recinzioni elettrificate e fisse distinta per numero di installazioni realizzate e localizzazione geografica, efficacia, metodi utilizzati per distribuire tale materiale; spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali per l'allestimento di punti di alimentazione dissuasivi, numero di punti realizzati e loro localizzazione geografica, efficacia; spesa sostenuta per l'allestimento di campi di colture a perdere, numero di punti realizzati e loro localizzazione geografica, efficacia);
- al numero di abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria e sia di controllo selettivo;
- a eventuali precedenti piani di controllo attuati (numero totale di capi rimossi; numero di capi suddiviso per metodo di prelievo, per periodo di prelievo: mese, stagione, anno; numero totale di uscite effettuate; numero di uscite suddivise per metodica di prelievo utilizzata; numero di capi abbattuti per uscita e per metodica di prelievo utilizzata; struttura per classe di sesso ed età dei capi abbattuti (nei 5 anni di durata del piano); numero di capi abbattuti per classe di sesso ed età e per metodica di prelievo utilizzata);

I programmi dovranno inoltre indicare le attività di monitoraggio in corso d'opera ed a fine attività per la verifica dell'efficacia delle azioni messe in campo e per la valutazione dei risultati raggiunti.

Al fine di effettuare un controllo coordinato delle popolazioni di cinghiali ed operare nel territorio interessato per aree omogenee, comprensive di territori protetti e non, contigui tra di loro, le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e gli Enti Gestori delle Aree protette stipulano appositi

protocolli di intesa. A seguito della stipula di tali protocolli e nei casi in cui le aree protette regionali non dispongano di mezzi finanziari e/o di sufficiente personale, la Provincia provvede, in sostituzione, all'espletamento delle attività necessarie per il controllo delle popolazioni di cinghiali in soprannumero e la prevenzione dei danni, utilizzando i mezzi finanziari trasferiti dalla regione e proprio personale appositamente formato attraverso specifici corsi di formazione, con esame finale ed eventuale prova di tiro.

3. MODALITA' D'INTERVENTO

Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo dei metodi di seguito descritti, anche in combinazione tra loro:

— *metodi ecologici*

- a. **COLTURE A PERDERE:** si tratta di interventi che mirano ad offrire un supporto alimentare agli animali, specialmente nelle fasi più critiche del ciclo annuale. L'utilizzo di tali colture ai margini delle aree boscate può risultare utile per diminuire le incursioni del cinghiale nelle coltivazioni presenti sul territorio.
- b. **RECINZIONI:** l'impiego di mezzi meccanici di prevenzione, reti o recinzioni elettriche, è efficace se attuato nei modi e nei tempi corretti. Ovviamente solo nel caso di colture ad alto reddito è possibile impiantare recinzioni meccaniche utilizzando degli accorgimenti tecnici tali da renderle invalicabili ai cinghiali (rete interrata, filo spinato a livello del terreno, etc.). Le recinzioni elettriche rappresentano invece un valido sistema di prevenzione anche se richiedono continui interventi di controllo e di manutenzione.
- c. **FORAGGIAMENTO DISSUASIVO:** la distribuzione di alimento nelle aree boscate è un sistema efficace nei periodi in cui le abitudini erratiche del cinghiale determinano i maggiori danni alle colture interessate. Le modalità di foraggiamento devono essere tali da limitare al massimo i fenomeni di competizione tra gli individui residenti in una determinata area prevedendo diversi punti di foraggiamento per permettere a tutti i branchi residenti di usufruire dell'alimento. La gerarchizzazione tra i branchi di una stessa zona e all'interno del medesimo branco fa sì che se la distribuzione non avviene su ampie strisce di terreno e con quantità ridotte, una parte degli animali non riesce ad utilizzare il foraggio artificiale e diretta la propria ricerca verso i campi coltivati. Al fine di evitare che tale forma di controllo influisca positivamente sulle dinamiche delle popolazioni di cinghiale, la quantità massima di foraggio da utilizzare è di 1 Kg di granella di mais/giorno/punto di foraggiamento. I punti di foraggiamento non possono essere superiori a 2 per Km². E' vietato l'utilizzo degli scarti alimentari di macellazione ed altri rifiuti organici.

— *metodi per la riduzione delle popolazioni*

Le modalità di controllo attraverso la cattura e/o l'abbattimento sono definite in base alla vocazione territoriale ad ospitare il cinghiale, al periodo stagionale e alle risorse umane o strumentali disponibili.

I piani di abbattimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L.R. 26/2012 e s.m., sono redatti nel rispetto dei piani di gestione e controllo e delle disposizioni di cui al Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 10 "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania".

In particolare, considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., la cessione dei cinghiali abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004. In tale contesto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1.CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n.853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria. Pertanto nei Piani selettivi che prevedono l'abbattimento dei cinghiali, è necessario

indicare preventivamente lo stabilimento riconosciuto quale centro di lavorazione della selvaggina, ai sensi del reg. (CE) 853/2004.

I possibili interventi di cattura e/o di abbattimento sono:

- a. catture per mezzo di chiusini o gabbie mobili, utilizzati in via prioritaria rispetto agli altri metodi e, comunque, in tutti i casi in cui questi risultassero rischiosi per l'incolumità di persone, animali o cose. Nei casi in cui la cattura deve essere seguita dall'abbattimento, questo deve essere effettuato sempre in presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Le catture possono essere autorizzate durante tutto l'anno;
- b. abbattimenti con il metodo della "girata". Questa tecnica utilizza un basso numero di cacciatori (max 12 unità), che presidiano i passaggi obbligati e/o conosciuti ed un solo cane ben addestrato, che assolve sia alla funzione di "limiere" che a quella di forzatura degli animali, condotto da un unico conduttore. Il disturbo arrecato al territorio risulta piuttosto limitato in quanto la mobilità del cane è molto ridotta. L'utilizzo di un solo cane consente ai cinghiali di arrivare alle poste lentamente. Il tiro risulta più agevole ed è possibile la valutazione del capo da abbattere. Gli interventi in girata possono essere autorizzati nel periodo settembre-febbraio; al di fuori di tale periodo eventuali interventi potranno essere autorizzati previo specifica richiesta di parere all'ISPRA.
- c. abbattimenti con il metodo della "braccata" per mezzo di squadre con un numero massimo di 5 cani e 15 partecipanti, di cui almeno due guardie di cui all'articolo 28, commi 2 e 4 lettera a), della L.R. 26/2012 e s.m., con funzioni di coordinamento. Questa tecnica, per l'elevato impatto, durante l'azione di caccia, che molti uomini e cani esercitano sulle altre componenti faunistiche del territorio, deve essere utilizzata in via subordinata rispetto a tutte le altre, in aree caratterizzate da copertura forestale particolarmente fitta o ad uso agricolo, al di fuori delle aree di protezione della fauna ed esclusivamente nel periodo compreso tra novembre e febbraio. Ogni intervento che prevede l'utilizzo della braccata eventualmente necessario, anche al di fuori del periodo previsto, dovrà essere sottoposto a specifica richiesta di parere all'ISPRA. La richiesta di parere, corredato da idonea cartografia della zona, deve indicare, tra l'altro, le motivazioni per cui è necessario utilizzare il metodo della braccata (tipologia e quantificazione dei danni, presenza, descrizione e valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione, esito degli eventuali interventi realizzati con altre tecniche alternative di controllo), il numero di interventi che si intendono effettuare e la dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'area interessata (ubicazione del sito, tipo di istituto di gestione).
- d. abbattimenti selettivi con carabina dotata di ottica di mira all'aspetto o alla cerca, anche di notte con l'ausilio di fari o visori notturni, utilizzando dove possibile strutture sopraelevate, con l'impiego di uno o più operatori di cui all'art. 28 comma 2 e comma 4 lettera a), della L. R. 26/2012 e s.m. Gli abbattimenti selettivi possono essere autorizzati durante tutto l'anno; gli interventi alla cerca possono essere effettuati anche a bordo di autoveicoli preventivamente indicati, lungo un percorso fisso individuato cartograficamente dall'Agente responsabile dell'intervento e depositato in atti presso la Provincia, che esclude strade di uso pubblico. Lo sparo deve avvenire esclusivamente a veicolo fermo;

Gli interventi di cui ai punti a, b, c e d devono essere effettuati con l'impiego di selecontrollori iscritti nel Registro Provinciale di cui al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 26/2012 e s.m. o di coadiuvanti abilitati al controllo del cinghiale. Nelle more dell'istituzione del Registro di cui al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 26/2012 e s.m., gli abbattimenti saranno effettuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province specificamente formati che possono avvalersi delle guardie forestali.

Il controllo deve sempre perseguire una strategia basata su interventi diretti alla conservazione della specie, là dove essa trova una sua naturale collocazione nell'ecosistema, ed alla riduzione dell'impatto negativo, della stessa specie, sul sistema naturale e produttivo. Pertanto, l'obiettivo di riduzione e contenimento degli impatti sarà perseguito attraverso una prima fase di catture e prelievi massicci e concentrati nel tempo, ed una successiva fase, definita "di mantenimento", finalizzata al controllo capillare degli impatti e modulata sull'andamento e la distribuzione dei danni. Le classi sociali su cui agire sono principalmente femmine adulte e immaturi.

Nelle **aree agro forestali vocate** ad ospitare il cinghiale le azioni di contenimento devono perseguire l'obiettivo della conservazione della specie, garantendo la presenza di popolazioni vitali compatibili con le attività antropiche e con la tutela dell'ambiente, in dipendenza della capacità trofica delle diverse fitocenosi e della concorrenza per l'alimento determinata dalla presenza di altre specie.

In tali aree la **densità "soglia"** di popolazione è ritenuta tollerabile nella misura in cui l'esborso massimo annuale per il rimborso dei danni risulta sostenibile.

A titolo di riferimento, si riporta la tabella sottostante in cui sono indicati il livello di allarme e la soglia di sostenibilità corrispondenti a range di danni crescenti. La soglia di sostenibilità/non sostenibilità sarà determinata dalla Regione sulla base dei dati forniti dalle Province e con riferimento alle diverse aree critiche interessate, preventivamente individuate dalle province stesse come riportato nel successivo paragrafo 4:

Range di danni in €	0 - 00.000	00.000-00.000	00.000-00.000	00.000-00.000	oltre 00.000
Livello di allarme	-2	-1	0	+1	+2
soglia di sostenibilità del danno	sostenibile			Non sostenibile	

In tali aree, nel caso di metodi basati sul prelievo, si dovrà operare attraverso abbattimenti selettivi da postazioni fisse o con il metodo della "girata", in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile alle altre specie presenti sul territorio; l'uso della carabina da appostamento può essere preferibile nella fase di "mantenimento". Per i metodi basati su cattura sarà opportuno preferire recinti o trappole auto scattanti con l'ausilio di esche alimentari; Non è opportuno prevedere la traslocazione degli animali catturati in altre aree di caccia programmata libera, ma piuttosto, in seguito a verifiche sanitarie, in aree recintate destinate all'allevamento per l'alimentazione.

Nelle **aree non vocate** nelle quali la presenza del cinghiale risulta incompatibile con le attività antropiche presenti e con la tutela dell'ambiente viene perseguito l'obiettivo di garantire la "non presenza" della specie, ovvero una densità di popolazione tendente a zero.

La ricerca di ungulati feriti durante gli interventi di controllo deve essere effettuata mediante l'utilizzo di cani da traccia condotti da persone autorizzate.

In ogni caso le tecniche di controllo dovranno essere basati su criteri di:

- selettività;
- minor stress psicofisico per l'animale oggetto di controllo;
- minor disturbo possibile ad altre specie;
- rapporto costi/benefici più favorevole;
- assoluta sicurezza per operatori e frequentatori dell'area

Per la realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere utilizzate munizioni atossiche.

4. CONFINI SPAZIALI

Le Province dovranno individuare graficamente le aree critiche in cui si rileva costantemente il verificarsi del danno dovuto alla presenza del cinghiale, suddivise in modo omogeneo rispetto alla percentuale del danno, alla tipologia dello stesso ed all'importo annuale del danno accertato. Il territorio limitrofo a tali aree, interessato da erratismo, dovrà essere suddiviso in fasce, determinate sempre in base ai parametri indicati (percentuale, tipologia del danno ed importo annuale del danno accertato).

5. RISORSE FINANZIARIE

Le spese necessarie all'applicazione di quanto sopra indicato saranno disposte, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale n. 26/2012 e s.m., con la legge di approvazione del bilancio annuale.

6. PERIODO DI INTERVENTO

Il periodo di intervento sarà opportunamente individuato in funzione:

- dell'impatto su altre specie e dei loro periodi critici;
- dell'impatto sulle attività antropiche o turistiche;
- del periodo di massima efficacia del metodo (per le catture è il periodo di crisi trofica);
- del periodo di attività venatoria nelle aree esterne a quelle protette, al fine di evitare che queste possano diventare rifugio e serbatoio di irradiazione in periodi successivi;

Nel precedente paragrafo 3, per ogni tecnica di cattura e/o di abbattimento, è specificato il periodo in cui può essere effettuato il controllo. Dette informazioni sono riassunte nella tabella che segue:

Tecnica di cattura	Periodo nel quale può essere autorizzata
catture per mezzo di chiusini o gabbie mobili	tutto l'anno
abbattimenti con il metodo della "girata"	periodo settembre-febbraio
abbattimenti con il metodo della "braccata"	periodo compreso tra novembre e febbraio
abbattimenti selettivi con carabina dotata di ottica di mira all'aspetto o alla cerca	tutto l'anno

Nelle aree o nei periodi dove vige il divieto di caccia, verificata dall'ISPRA l'inefficacia dei metodi ecologici, i periodi di prelievo delle diverse classi di età non sono limitati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 11, comma 4, Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Rispetto alla struttura sociale delle popolazioni di cinghiali, nel rispetto dei principi di carattere biologico, il prelievo in selezione deve essere realizzato secondo lo schema di seguito riportato:

Tempi di prelievo	Classe sociale
1° febbraio – 30 settembre	Maschi e femmine di tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
1° ottobre – 31 gennaio	Maschi e femmine di tutte le classi

I programmi dovranno essere sottoposti alle Aree protette in cui vengono attuati, per l'autorizzazione, ad eventuale Valutazione di Incidenza se ricadenti in Aree Natura 2000 ed al parere dell'I.S.P.R.A. Per tutto ciò che riguarda la gestione dei cinghiali in queste aree, il volume *"Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010 - I volume "Linee guida per la gestione del cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette – II edizione – Quaderni di conservazione della Natura n. 34 a cura del Ministero per l'ambiente e dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale."* rappresenta la pubblicazione di riferimento per ulteriori indicazioni.

7. MONITORAGGIO

Le Province procederanno al monitoraggio di tutte le attività di prelievo e dei capi abbattuti così da elaborare statistiche (p.e. efficienza di abbattimento per squadra, per area cacciata, ecc.) ed acquisire informazioni sullo stato della popolazione (struttura per classi di sesso ed età, tassi di fertilità tratti dall'esame degli apparati riproduttori delle femmine abbattute legati all'età ed al peso degli animali) che possono essere utilizzate come indici della dinamica di popolazione. L'insieme di questi diversi indici permette di tratteggiare una fotografia più dettagliata della popolazione e, se messi in relazione con l'andamento e la distribuzione dei danni, possono orientare una più efficace programmazione delle azioni di controllo della specie, mirate a risolvere le problematiche che si realizzano a livello locale.